

Roma, 28 settembre 2021

**Circolare n. 250/2021**

**Oggetto: Codice della Strada – Aumento tariffe revisioni autoveicoli – DM MIMS-MEF n.129 del 3.8.2021 pubblicato sulla G.U. n.229 del 24.9.2021.**

In applicazione della Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) con il decreto interministeriale indicato in oggetto è stato previsto che dall'1 novembre la tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici della motorizzazione civile sia pari a 54,95 euro (attualmente è pari a 45 euro).

Come è noto, a titolo compensativo la suddetta legge ha per contro introdotto il cosiddetto *buono veicoli sicuri* pari a 9,95 euro (cioè corrispondente all'aumento previsto) utilizzabile una sola volta nell'arco del triennio 2021-2023; si fa riserva di tornare sull'argomento non appena sarà emanato il decreto che definisce le relative modalità di attuazione.

Daniela Dringoli  
Codirettore

Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n. [4/2021](#)*  
Allegato uno  
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.229 del 24.9.2021

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**  
**DECRETO 3 agosto 2021, n. 129**

**Regolamento recante adeguamento della tariffa di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Visto l'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10»;

Visto l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che ha ridenominato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, di adozione del «Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che fissa in € 45,00 la tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte presso le officine autorizzate;

Ritenuto necessario adeguare la predetta tariffa in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 705, della legge n. 178 del 2020;

Visto l'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede «A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, e' riconosciuto un buono, denominato "buono veicoli sicuri", ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono puo' essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono e' pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di attuazione del presente comma»;

Ritenuto necessario indicare la decorrenza dell'aumento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 705, della legge n. 178 del 2020, al fine di evitare incertezze applicative, nonche' per assicurare la contestualita' temporale e operativa tra l'aumento della tariffa e la misura compensativa prevista dall'articolo 1, comma 706, della medesima legge n. 178 del 2020;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 effettuata con nota prot. n. 25101 del 2 luglio 2021 e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi del giorno 8 luglio 2021, prot. n. 8063 P-;

**Adotta**  
**il seguente regolamento:**

**Art. 1**

**Modifica dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti  
2 agosto 2007, n. 161**

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, le parole «e' fissata in € 45,00» sono sostituite dalle seguenti: «e' fissata in € 54,95».

**Art. 2**

**Decorrenza dell'aumento della tariffa**

1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2021.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 agosto 2021

Il Ministro delle infrastrutture  
e della mobilita' sostenibili  
Giovannini

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Franco

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2021  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'ambiente, della  
tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 2762